

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL LICEO ARISTOFANE

[HTTPS://WWW.LICEOARISTOFANE.GOV.IT/REGOLAMENTO-DI-ISTITUTO/](https://www.liceoaristofane.gov.it/regolamento-di-istituto/)

4. REGOLAMENTO PER L'USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Articolo 1. L'uso di apparecchi telefonici portatili (c.d. cellulari) e di ogni altro apparato elettronico (lettori MP3 e/o videogame) è tassativamente vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche, all'inizio delle quali, pertanto, gli stessi devono essere spenti.

1.bis: in considerazione della presenza in tutto l'Istituto della rete wifi per un uso della tecnologia informatica sempre più indispensabile in ambito didattico, si rende necessaria una razionalizzazione dell'uso del cellulare privato di studenti e docenti. Il cellulare, durante le lezioni, va spento e riposto in un apposito contenitore. Durante la ricreazione può essere ripreso. Alla fine della ricreazione va riposto nuovamente spento nel contenitore, fino alla fine delle lezioni. Con questo provvedimento si intende contribuire sia ad un miglioramento delle condizioni generali del lavoro didattico, sia ad una consistente riduzione dell'impatto delle nuove tecnologie sulla salute dei lavoratori della scuola e degli stessi studenti.

Il divieto, già in vigore per il personale docente e per il personale ATA coinvolto nelle attività didattiche (circolare n° 362 del 25/08/1998), si applica anche agli studenti, giusta quanto indicato nella direttiva n° 30 del 15/3/2007 dal Ministro della Pubblica Istruzione che ne ha individuato l'osservanza in "una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, 249".

Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente presente in classe valuterà l'opportunità di autorizzare lo studente all'uso del telefonino ovvero di invitarlo a servirsi della possibilità, già offerta dalla scuola, di usare gli apparecchi di telefonia fissa degli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Articolo 2. In caso di non rispetto da parte di uno studente del precedente articolo 1, il docente presente annoterà sul registro di classe l'infrazione, portandola immediatamente a conoscenza del coordinatore di classe.

Qualora l'infrazione venga reiterata, il coordinatore di classe avviserà la famiglia, coinvolgendola in un'azione dissuasiva ed educativa.

Se il comportamento dello studente precedentemente richiamato non dovesse mutare e si dovessero verificare ulteriori infrazioni, il coordinatore riunirà il consiglio di classe in sede disciplinare per proporre adeguate sanzioni, che potranno andare dal richiamo scritto alla sospensione dalle lezioni fino a due giorni.

Articolo 3. Qualora gli apparecchi di cui all'articolo 1 fossero utilizzati non solo per comunicazioni improprie durante le attività didattiche, ma anche per filmare e fotografare, violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il "codice in

materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, il docente responsabile della classe annoterà l’episodio sul registro di classe, dandone immediata comunicazione al coordinatore di classe e alla presidenza.

Il capo d’Istituto, constatata l’infrazione di cui al presente articolo, valutata la gravità del fatto commesso e fatte salve le prerogative dell’autorità giudiziaria competente ad accertare l’eventuale reato discendente, disporrà:

- a. l’eventuale cautelativo allontanamento dello studente dalla scuola, dandone preventiva comunicazione alla famiglia;
- b. l’immediata convocazione del consiglio di classe per l’adozione delle opportune sanzioni disciplinari a seconda della gravità dell’episodio rilevato.

Articolo 4. Prima di dare esecuzione alle sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe dovrà prendere in considerazione la possibilità di una conciliazione con lo studente che ha infranto il presente regolamento, al fine di sostituire la sanzione con un’attività “risarcitoria” a favore delle comunità scolastica, nella misura di un massimo di due giorni di attività per ogni giorno di sospensione comminato.

Articolo 5. All’atto dell’iscrizione del proprio figlio alla scuola e, comunque, all’inizio di ogni anno scolastico, i genitori dello studente dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a collaborare con la scuola, in una visione organica del progetto educativo, per favorire un uso corretto degli apparecchi di cui all’articolo 1, impegnandosi, in particolare, a contattare il figlio solo in casi di necessità.

Articolo 6. Spetta al Capo di Istituto contestare l’infrazione a quanto disposto dal presente Regolamento nei confronti del personale docente e del personale ATA, secondo quanto previsto dalla norma apposita, richiamata dalla CM 72 del 19.12.2006.